



CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

DISCIPLINARE DI GARA (NORME INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI, PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019, NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE E L'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE.

PERIODO 5 ANNI - DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030

PARTE I – NORME GENERALI

PREMESSE:

Con Determinazioni n. 796/2025 e 803 /2025 assunte dal RUP è stato disposto:

- la prosecuzione della gestione in concessione, con nuovo affidamento, per il servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale) e del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, previsti dalla legge di bilancio n. 160/2019, nonché per lo svolgimento di attività di indagine e l'invio di Segnalazioni Qualificate ad Agenzia delle Entrate mirate alla compartecipazione all'accertamento erariale;
- di affidare la concessione del servizio per un periodo di anni 5 (cinque), dal 01-01-2026 al 31-12-2030;
- di disporre che il corrispettivo per il servizio sia quantificato ad aggio sull'ammontare lordo complessivamente riscosso, con un minimo garantito annuo che il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere al Comune;
- di affidare il servizio in concessione a soggetto idoneo, ricompreso tra i soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale di cui al DM 13 aprile 2022 n. 101;
- l'approvazione dei seguenti documenti di gara:
 - a) il Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale) e del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, previsti dalla legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019, nonché per lo svolgimento di attività di indagine e l'invio di segnalazioni qualificate mirate alla compartecipazione all'accertamento erariale;
 - b) la Relazione tecnico-illustrativa e Piano Economico Finanziario, per l'illustrazione del contesto in cui è inserito il servizio da affidare in concessione e la specificazione dei valori economici di riferimento da tenere in considerazione;

La gara verrà espletata mediante **procedura aperta** e con applicazione del criterio **dell'offerta**

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 71, 108, comma 1 e 176 del del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma di gestione delle procedure telematiche di acquisto SINTEL dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: [ARIA \(ariaspa.it\)](https://ariaspa.it)

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

1. **Luogo di svolgimento del servizio:** Comune di Brugherio [codice NUTS ITC4D];
2. **CIG (Codice Identificativo Gara):** B892603466
3. **CUI (Codice Unico Intervento):** S03243880154202400010
4. **CPV principale:** 79940000-5 “*Servizi di organismi di riscossione*”

Il R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del Codice è il dott. Mario Andrea Bagalà, Funzionario responsabile, Elevata qualificazione, della Sezione Gestione Entrate, tel. 039.2893.264, mail: m.bagala@comune.brugherio.mb.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS -electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il Comune Di Brugherio non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*” reperibile al seguente indirizzo: [Ariaspa - Modalità di utilizzo](#) .

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Comune di Brugherio può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Il Comune di Brugherio si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*” reperibile al seguente indirizzo: [Ariaspa - Modalità di utilizzo](#), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.3 IDENTIFICAZIONE OPERATORE ECONOMICO

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di

cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde **800.116.738**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) il progetto ex art. 41, comma 12, del Codice, comprendente la Relazione Tecnico-illustrativa (con relativo PEF e il calcolo degli importi del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché il valore della concessione), il Capitolato d'Oneri.

2) Disciplinare di gara e relativi allegati:

- Domanda di partecipazione – Dichiarazioni integrative all'*e-DGUE*;
- *eDGUE* "Documento di Gara Unico Europeo";
- modulo "Titolare effettivo";
- modello "Offerta economica";
- modello "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL";
- modello "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali"

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

nonché sui seguenti siti internet:

- Comune di Brugherio: www.comune.brugherio.mb.it/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-gara/.
- SINTEL di ARIA S.P.A.: www.sintel.regione.lombardia.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti canale "Comunicazione procedura" di Sintel, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa, nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra il Comune di Brugherio e gli operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nell'Area Comunicazioni della procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) All'aggiudicazione
- b) All'esclusione
- c) Alla decisione di non aggiudicare la concessione
- d) All'attivazione del soccorso istruttorio
- e) Al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta economica
- f) Alla richiesta di offerta migliorativa
- g) Al sorteggio di cui all'art.22 del presente disciplinare di gara

avvengono utilizzando il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subconcessione, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'affidamento in regime di concessione ex art. 176 del Codice, è il servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria, accertativa e coattiva, per le annualità non prescritte, su tutto il territorio del Comune di Brugherio, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati – in seguito indicato come Canone Unico Patrimoniale o in forma abbreviata C.U.P. (come previsto dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160, commi da 816 a 847, che riunisce in una sola forma di prelievo le previgenti entrate relative all'occupazione di spazi e aree pubbliche e l'imposta comunale di pubblicità) - nonché il servizio per lo svolgimento di attività di indagine e di invio di Segnalazioni Qualificate mirate alla compartecipazione all'accertamento erariale.

L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti. Detta attività dovrà essere espletata secondo le modalità previste dagli artt.13 e 14 del Capitolato d'Oneri.

Lotti: UNO. Il servizio non può essere frazionato e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere la proporzionalità, l'efficacia complessiva, l'economicità della gestione della procedura, nonché rendere eccessivamente difficoltosa, dal punto di vista tecnico-gestionale, l'esecuzione del servizio.

DESCRIZIONE SERVIZIO	CPV	P Principale o S Secondaria	Importo complessivo concessione (compresi oneri di sicurezza, esclusa IVA)
CONCESSIONE del SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, (CANONE UNICO PATRIMONIALE NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INDAGINE E L'INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE MIRATE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	79940000-5 Servizi di organismi di riscossione	Principale	€ 800.000,00
Oneri di sicurezza			€ 0
Importo Complessivo			€ 800.000,00

Valore della concessione: € 800.000,00= (ottocentomila/00) più iva di legge, quale **importo di riferimento posto a base di gara per i cinque anni di durata della concessione**.

Non si rilevano rischi da interferenza e pertanto gli oneri di sicurezza per l'eliminazione di tali rischi sono stimati a zero.

Per l'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 167 del D.Lgs n. 36/2023, il valore stimato della concessione, determinato ai sensi del comma 4 del predetto articolo 167, è presunto in € 1.520.000,00= (iva esclusa); detto importo è comprensivo dell'eventuale rinnovo (quattro anni) e proroga tecnica e viene indicato ai fini della determinazione del valore globale della concessione, ma non costituisce, in ogni caso, impegno contrattuale per la stazione appaltante Comune di Brugherio e si articola:

- 1) € 800.000,00= quale valore contrattuale di riferimento posto a base di gara per i cinque anni di durata della concessione;
- 2) € 640.000,00= nel caso di eventuale esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di rinnovo per un periodo di quattro anni;
- 3) € 80.000,00= nel caso di ricorso a proroga tecnica per un massimo di mesi sei.

L'importo presunto annuo della concessione è valutato quindi complessivamente in € 158.933.06 annui arrotondati (per semplificazione di calcolo per la base d'asta) ad € 160.000,00:

- Riscossione annua media CUP = € 650.000,00 x 22% (aggio) = € 143.000,00
- Diritti di urgenza affissioni media annua (2022-2023-2024) = € 7.457,68
- Rimborso spese (notifica/esecuzione) media annua (2022-2023-2024) = € 5.375,38
- Ricavato da Segnalazioni qualificate = € 10.000 x 31% (aggio) = € 3.100,00

Corrispettivo del servizio: l'Aggio posto a base di gara, da intendersi al netto degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso ed IVA esclusa è pari a:

- **22%** per il servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale e pubbliche affissioni;
- **31%** per il servizio di indagine ed invio di Segnalazioni qualificate ad Agenzia delle Entrate.

Gli importi a base di gara comprendono i costi complessivi della manodopera che il Comune di Brugherio ha stimato in € 90.000,00 annui (€ 75.000 per il personale di sportello ed € 15.000 per l'affissatore) calcolati sulla base delle prestazioni e caratteristiche del servizio oggetto della procedura e del CCNL di riferimento per i dipendenti del Settore "Terziario, Distribuzione e Servizi". (cod. H011).

I suddetti costi della manodopera sono strutturati come segue:

- non ribassabile e non giustificabile la sub-quota relativa a "trattamenti salariali minimi inderogabili" (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 4, lett. a)), da individuarsi da parte dell'offerente;

- ribassabile e giustificabile la sub-quota relativa al costo del lavoro determinato nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 41, comma 13 (D.Lgs. 36/2023, art. 110, comma 5, lett. d)), da individuarsi da parte dell'offerente.

Minimo garantito a favore del Comune (art.4 comma 3 capitolato d'oneri): il Concessionario garantisce e versa in ogni caso al Comune, qualsiasi possa essere la riscossione complessiva, un minimo garantito annuo, pari a:

- € 250.000,00= (duecentomila/00) per il C.U.P. da esposizione pubblicitaria;
- € 75.000,00= (settantamila/00) per il C.U.P. da occupazione.

L'importo complessivo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00**.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Amministrazione comunale non è tenuta alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale di quest'ultima, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

La concessione è finanziata mediante apporto di capitali privati.

Durata della concessione. L'affidamento in concessione del servizio sopra descritto è previsto per la durata di 5 (cinque) anni a partire dal 01.01.2026, ovvero decorrenti dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 36/2023, o dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e dai commi 8 e 9 dell'art. 17 del d. lgs. 36/2023.

Su richiesta del Comune, l'Aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa che la durata della presente concessione si giustifica in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto delle esigenze del Comune e al fine di consentire la remunerazione dell'attività del Concessionario, in relazione al recupero degli investimenti sostenuti

Clausole sociali. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

Inoltre, in considerazione dell'art 57, comma 2-bis e dell'allegato I.3 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico – in ragione della propria dimensione aziendale - dovrà dichiarare:

Opzione 1: Per le aziende che occupano più di 50 dipendenti:

- ☐ di non versare nella causa di esclusione di cui all'articolo 94 comma 5 lettera c) del D. Lgs 36/2023 in quanto, essendo operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Opzione 2: Per le aziende che hanno un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50:

di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione,

della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Opzione 3:

che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15.

Per tutti gli operatori economici:

- ☐ di rispettare le misure individuate nel lettera-invito ovvero nel capitolato speciale al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i criteri indicati nell'articolo 60 del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere all'Aggiudicataria l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula a norma dell'art. 17 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale

facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie ara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: *FVOE*).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'art. 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Al fine di facilitare il più possibile l'utilizzo del FVOE, nella sua nuova versione 2.0, l'ANAC ha predisposto un apposito manuale per l'operatore economico, disponibile al seguente link: [ANAC_FVOE_2.0](#)

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (**la società dovrà risultare "ATTIVA"**), oppure **iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative** (*per le società cooperative e per i consorzi di cooperative*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- **Iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati** ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e di altre entrate di Province e Comuni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii., o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello *eDGUE* e della domanda di partecipazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) un fatturato globale non inferiore ad € **1.200.000,00=**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (come previsto dall'articolo 100, comma 11 del codice), iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Avere in corso o aver eseguito negli ultimi tre anni (2022-2023-2024) congiuntamente, per almeno ventiquattro mesi continuativi, i servizi oggetto della concessione (Canone Unico Patrimoniale, Affissioni e Segnalazioni Qualificate), in almeno 3 Comuni con popolazione oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti (Classe III ai sensi art.1 comma 826 L. n.160/2019).**

Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). Ciò al fine di dimostrare di possedere una organizzazione aziendale e una esperienza professionale “minima”.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti/determine stipulati con le amministrazioni/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ogni requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3, paragrafo a), in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio / Albo Nazionale delle Società Cooperative / Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e di altre entrate di Province e Comuni di cui al punto 6.1.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso di ognuno dei requisiti di cui al punto 6.3 paragrafo a) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio *eDGUE*, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio *eDGUE*, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica

sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE

In ragione della peculiarità del servizio oggetto della presente procedura, che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale, è vietato il subappalto della prestazione principale, costituita dal servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale e del canone unico mercatale nonché dal servizio di indagine ed invio di segnalazioni qualificate, che deve essere svolta direttamente dall'affidatario, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale oltre a ulteriore risarcimento per maggiori danni accertati.

Soltanto i seguenti servizi accessori al servizio principale si considerano subappaltabili:

- attacchinaggio;
- installazione, manutenzione, sostituzione, riparazione e rimozione degli impianti affissionistici;
- stampa, spedizione, postalizzazione,

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo sulla qualità delle prestazioni e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto delle condizioni contrattuali e della salute e sicurezza dei lavoratori. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza alcun impedimento, il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l'obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa individuata come unità locale regolarmente iscritta alla CCIAA con presenza di almeno n. 2 dipendenti del concessionario, ubicata nel Comune di Brugherio e regolarmente aperta al pubblico per almeno 20 ore alla settimana, in grado di ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio di concessione.

Il Concessionario deve gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell'Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- l'acquisizione delle autorizzazioni/concessioni/dichiarazioni originarie e di variazione
- la stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione e alla situazione storica dei versamenti
- la gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti
- la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione
- la gestione dei rimborsi e del contenzioso
- la gestione del programma di recupero dell'abusivismo
- il dettaglio dell'utilizzo impianti

– la pianificazione dell'utilizzo spazi;
Si rinvia per maggiori dettagli all'articolo 10 del Capitolato d'oneri.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Restano ferme le previsioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria in ragione della peculiarità del servizio oggetto della presente procedura, che implica l'esercizio di poteri pubblici in corrispondenza di un servizio riconducibile alla gestione finanziaria quale funzione fondamentale dell'ente, tale garanzia è pari al 1% del valore complessivo della concessione,

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024 pubblicata al seguente link: [Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 - www.anticorruzione.it](#)

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il Pagamento è verificato mediante FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura del soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta l'offerta secondo gli

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella stessa Piattaforma SINTEL, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

A. Documentazione amministrativa;

B. Offerta tecnica;

C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara (eDGUE, All.to A “Domanda di Partecipazione”, All.to C “Modello di Offerta Economica”, modulo dichiarazione “Titolare Effettivo”) è redatta sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del *eDGUE* della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell'*eDGUE*, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel

termine indicato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione, entro il termine indicato in Piattaforma:

- 1) Mod.1) "Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative al DGUE";
- 2) DGUE (in formato elettronico .xml, da completare a cura dell'operatore economico e riconsegnare, in formato .xml, senza firmarlo digitalmente);
- 3) Garanzia provvisoria;
- 4) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 5) Mod. 4) dichiarazione "Titolare Effettivo";
- 6) unicamente nel caso in cui l'offerta a favore del Comune di Brugherio sia presentata da persona diversa dal legale rappresentante, qualora dalla visura camerale non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore) **Copia della Procura**, anche in semplice copia fotostatica, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 - che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza.
- 7) (unicamente per i concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo: copia autentica oppure copia fotostatica accompagnata da dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del:
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
 - (per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo): Le Imprese dovranno dichiarare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata in sede di offerta come mandataria, nonché che le stesse si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 8) (unicamente nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento) **Documentazione relativa all'avvalimento**, come prevista dall'art. 104 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 26 dell'Allegato II.12 del D.Lgs n. 36/2023;
- 9) (per i concorrenti nelle condizioni previste dall'art. 94, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023) dovranno essere inseriti i documenti comprovanti l'idoneità a partecipare alla gara.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "Mod.1) - Domanda di partecipazione".

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo e in conformità alla circolare di Agenzia dell'Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il Contratto Collettivo Nazionale

_____ Codice alfanumerico _____, ossia quello indicato dalla stazione appaltante

Oppure

di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo Nazionale _____ Codice alfanumerico _____, con l'impegno, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale indicato dalla stazione appaltante;

Oppure

☐ che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere _____ Codice alfanumerico _____, e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale indicato dalla stazione

appaltante, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso,.

- Di impegnarsi a dichiarare quanto previsto dall'art.57 comma 2 bis e dall'allegato II.3 aventi ad oggetto **meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate**;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Brugherio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia della procura, anche in semplice copia fotostatica, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

15.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Gli operatori economici, per generare il Documento di Gara Unico Europeo (*eDGUE*), dovranno utilizzare il servizio messo a disposizione dalla piattaforma SINTEL.

Dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto “Compila DGUE” l’operatore economico viene indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell’eDGUE Response.; sarà chiesto all’Operatore Economico di caricare la eDGUE Request prodotta dalla SA in formato xml.

L’operatore economico nella compilazione è tenuto a seguire tutti gli step proposti dalla piattaforma SINTEL, fino allo step “Conferma Creazione DGUE”; cliccando su Conferma, l’utente verrà indirizzato sulla pagina di Creazione EDGUE Response con messaggio di conferma “Creazione avvenuta con successo” cliccando sul tasto “Scarica eDGUE” l’OE potrà scegliere il tipo di formato e scaricare il file.

Una volta terminato il procedimento di download, caricare il file xml **DGUE Response** in SINTEL inserendolo nella busta amministrativa.

Istruzioni più dettagliate per la compilazione dell’eDGUE sono contenute nel manuale di supporto predisposto da SINTEL, presente al link: [e-DGUE-Creazione+Response](#)

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l’eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

L’eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del *eDGUE*.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) l’eDGUE a firma dell’ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avalimento è presentato SOLO nell’offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- **relazione tecnica del servizio offerto, a pena di esclusione;**
- in caso di avvalimento premiale, **il contratto di avvalimento;**
- dichiarazione relativa i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, redatta preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Mod. n. 5);
- in caso di adozione di un diverso CCNL, **la “Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL”** debitamente compilata (Mod. n. 6).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, le modalità organizzative, gli strumenti, il personale impiegato e le esperienze pregresse utili a fornire la valutazione secondo i criteri indicati.

L'offerta tecnica deve rispettare queste caratteristiche:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti: costituita da non più di 30 facciate in formato A4 inclusi eventuali allegati, con numerazione progressiva ed univoca, esclusa la copertina e l'eventuale indice. I progetti che presenteranno un numero di pagine superiore al limite sopra indicato saranno valutati esclusivamente sulla base di quanto offerto nel predetto limite. In altri termini, le eventuali parti sovrabbondanti, rispetto al numero complessivo di facciate indicate, potranno non venire prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.
- b) Carattere di scrittura: Time New Roman
- c) Dimensione carattere: 12
- d) Interlinea: 1.15
- e) Orientamento: verticale.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nello specifico:

- l'offerta tecnica non può prevedere varianti delle caratteristiche del servizio posto a base di gara ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato Speciale posto a base di gara sono le condizioni minime indispensabili;
- non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili in precedenza precisati, che esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione appaltante;
- non sono ammesse offerte tecniche che prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- non sono ammesse offerte tecniche che sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica;
- l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- la mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

Il verificarsi di una delle condizioni sopra descritte comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara "Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL") e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica. Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine **allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si fa presente che **non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche sulla sussistenza di segreti tecnici e commerciali**. Come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il diniego di accesso all'offerta non può essere genericamente riferito al know how aziendale (*ex multis* Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31/05/2023, n. 1294; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/03/2024, n. 2078 – «È agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta» [...]) «Non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara

pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio know how, bensì è necessario che sussista una informazione precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali)».

Pertanto, in mancanza dell'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all'offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto in quanto effettivamente riguardanti segreti tecnici e commerciali, **l'accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.**

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

Il punteggio che verrà attribuito all'offerta economica sarà calcolato **extra Piattaforma** dalla Commissione Giudicatrice con l'applicazione della formula riportata nel presente disciplinare. Pertanto, l'operatore economico dovrà inserire in Piattaforma, come offerta economica, il seguente numero fittizio "1" (tale valore non verrà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio finale).

Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo **All.to C "Modello di Offerta Economica"**, che dovrà essere caricato in Piattaforma firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, e nel quale devono essere indicati, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- **la percentuale di aggio** offerta che dovrà essere ricompresa tra lo 0 e la base di gara prevista (la percentuale non dovrà superare la base di gara), nonché gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **la stima dei costi della manodopera;** ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- **tutte le restanti voci di costo** richieste nell'All.to C "Modello di Offerta Economica".

Inoltre, il concorrente dovrà caricare in Piattaforma, a pena di esclusione, **il Piano Economico-Finanziario**, che dimostri l'equilibrio economico della gestione e contenente l'analisi dei costi di gestione, il piano tariffario e l'indicazione delle fonti di finanziamento per la gestione funzionale e di sfruttamento economico del servizio per tutto l'arco temporale della concessione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente - ivi comprese la mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica, così come in caso di offerta condizionata, plurima, alla pari o in aumento rispetto l'importo posto a base di gara - il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 101, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023 senza applicazione del soccorso istruttorio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri e sub-criteri

PARAMETRI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA		Valutazione	D	T
1	ESPERIENZA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO NEGLI SPECIFICI SETTORI	20 PUNTI così distinti		
1.a	Svolgimento presso enti di classe III ex art.1 comma 826, L.160/2019 o superiore dei servizi in concessione di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale completo (ex ICP-DPA-TOSAP).	- 10 punti oltre 5 comuni - 5 punti fino a 5 comuni - 3 punti fino a 4 comuni		10
1.b	Svolgimento presso enti di classe III ex art.1 comma 826, L.160/2019 o superiore dei servizi di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.	- 10 punti oltre 5 comuni - 4 punti fino a 5 comuni - 3 punti fino a 4 comuni		10
2	QUALITA' DEL PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI OFFERTI OLTRE A QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO	38 PUNTI così distinti		
2.a	Qualità delle modalità operative e della funzionalità del sistema di gestione per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale		10	
2.b	Qualità delle modalità operative e della funzionalità del sistema di gestione e riscossione delle Pubbliche Affissioni		9	
2.c	Qualità delle modalità operative e della funzionalità del sistema di indagine ed invio Segnalazioni Qualificate mirate alla compartecipazione all'accertamento erariale		9	

2.d	Qualità delle modalità operative e della funzionalità del sistema di gestione e riscossione Coattiva delle somme in sofferenza		10	
3	SEDE OPERATIVA E PERSONALE AMMINISTRATIVO DEDICATO	10 PUNTI così distinti		
3.a	Descrizione dell'ufficio dedicato alla gestione del servizio in oggetto, distanza, orario di apertura, strumenti telematici a disposizione dei contribuenti e rapporti con l'Ente.		5	
3.b	Personale dedicato alla gestione del servizio in oggetto, esperienza, qualifica e rapporto di lavoro.		5	
4	POSSESSO CERTIFICAZIONI OLTRE QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE	5 PUNTI così distinti		
4.a	Rating di legalità AGCM	3 punti per tre stellette 2 punti per due stellette 1 punto per una stellina		3
4.b	Iscrizione presso l'elenco dei Partner e Intermediari tecnologici AGID abilitati al dialogo tecnico con la Piattaforma PagoPa			2
5	SERVIZI AGGIUNTIVI	2 PUNTI così distinti		
5.a	Servizi aggiuntivi pertinenti al servizio di gara offerti gratuitamente		2	
	TOTALE PARZIALE		50	25
	TOTALE COMPLESSIVO		75	

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **T** vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito con il calcolo della media aritmetica dei coefficienti (variabili da zero ad uno), relativo ai diversi livelli di valutazione, attribuiti dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

Valutazione	Coefficiente	Giudizio della Commissione
Non Valutabile	0	contenuti assenti
Del tutto inadeguata	0,1	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati

Inconsistente	0,2	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
Gravemente Insufficiente	0,3	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
Insufficiente	0,4	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
Scarsa	0,5	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
Sufficiente	0,6	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
Discreta	0,7	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
Buona	0,8	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
Molto Buona	0,9	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
Ottima	0,10	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari, moltiplicando la media ottenuta (arrotondandola al terzo decimale), per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio.

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri deriverà il punteggio tecnico attribuito all'offerta tecnica dell'operatore economico.

La Commissione giudicatrice non procederà alla riparametrazione dei punteggi.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I Concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica **la misura percentuale di aggio** da essi richiesta quale corrispettivo, da applicare sull'ammontare complessivamente riscosso per il canone unico patrimoniale e mercatale nelle sue componenti di pubblicità ed affissioni nonché di occupazione aree pubbliche, e delle Segnalazioni Qualificate per la compartecipazione all'accertamento erariale.

La misura di aggio dovrà essere espressa in cifre – ovvero in punti percentuali – e dovrà contenere massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Ai fini della determinazione del punteggio economico, l'offerta si articola come da tabella sottoriportata:

	Valore a base d'asta (percentuale di aggio)	Punteggio Massimo
CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE	22%	21
SEGNALAZIONI QUALIFICATE	31%	4

Gli aggi richiesti non potranno superare il corrispettivo massimo, rispettivamente del **22,00%** e del **31,00%** dell'ammontare degli importi riscossi.

Il punteggio relativo l'offerta economica presentata dal concorrente i-esimo sarà determinato applicando la formula di Sintel denominata "**formula allo sconto minimo**" che favorisce l'offerta consistente nel valore percentuale più basso (minore) fra tutte quelle pervenute, ossia:

$$PE = PE_{max} \times \frac{S_{min}}{S_o}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente;
- $PE_{max \text{ per CUP}}$ = Punteggio economico massimo assegnabile, pari a punti 21;
- $PE_{max \text{ per Segnalazione Qualificate}}$ = Punteggio economico massimo assegnabile, pari a punti 4;
- S_{min} = Percentuale più bassa offerta in gara.

Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime.

18.4 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il punteggio complessivo è determinato, per ciascun concorrente con la seguente formula:

$$PCF = PTF + PEF1 + PEF2$$

dove:

- PCF= punteggio complessivo finale assegnato al concorrente
- PTF= punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico
- PEF 1= punteggio finale assegnato al concorrente sull'aggio CUP
- PEF 2= punteggio finale assegnato al concorrente sull'aggio Segnalazioni Qualificate

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del Concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica e i punti assegnati all'offerta economica.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP dott. Mario Bagalà, supportato dall'ufficio Gare ed Appalti accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del Responsabile del procedimento, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione Giudicatrice, al termine delle operazioni, rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze al RUP del Comune.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano una misura percentuale d'aggio pari o inferiore al 10%.

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, così come previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta del primo graduato, si terrà conto dei seguenti elementi specifici:

- economia del processo di erogazione dei servizi prestati,
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi,
- costo del personale e conformità con il CCNL aggiornato applicabile alla concessione,
- altri elementi utili a giustificare l'offerta presentata che l'operatore voglia esplicitare,

il tutto nell'ambito delle specificità dell'affidamento e come previsto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL, rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, si procede ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo. Pertanto, la stazione appaltante procede con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici per accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP - avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice - ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR (Tribunale Amministrativo Regione Lombardia) - sede di Milano, Via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano (Italia), Tel. 02.760531 - Fax 02.76053215, Email (PEC): tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it ; <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano>

Termini presentazione di ricorso: entro **30** (trenta) giorni, ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs n. 104/2010.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione, di cui agli articoli 210, 211 e 212 del D.Lgs n. 36/2023, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Brugherio si riserva la facoltà di differire o revocare in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. Le norme indicate nel bando, nel presente disciplinare e nei documenti di gara costituiscono *lex specialis* regolanti la procedura di gara.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni di carattere personale saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal Bando di gara e dal presente Disciplinare, secondo l'informativa dettagliata riportata nella pagina successiva.

Il Responsabile del Progetto
dott. Mario Bagalà

(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 D.Lgs n 82/2005)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali per consentire la partecipazione alla procedura di scelta del contraente alla quale il presente avviso/bando si riferisce, la gestione di tutte le attività amministrative e contabili correlate e l'eventuale sottoscrizione di un contratto con l'Ente.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o la previsione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono di tipo anagrafico, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici dei legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brugherio, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti al seguente indirizzo pec: protocollo.brugherio@legalmail.it.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.brugherio.mb.it.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.